



COMUNE DI FRONTINO

Provincia di Pesaro-Urbino

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI - TARI -***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29/09/2020 e modificato con atto CC. n.

17 del 30/09/2021

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Art. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO
- Art. 6 - SOGGETTO PASSIVO
- Art. 7 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO
- Art. 8 - DEFINIZIONI
- Art. 9 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTE AL TRIBUTO
- Art. 10 - ESCLUSIONE DAL TRIBUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO – UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 11 - DECORRENZA DEL TRIBUTO
- Art. 12 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'
- Art. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

- Art. 14 - PIANO FINANZIARIO
- Art. 15 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA
- Art. 16 - COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 17 - CATEGORIE DI CONTRIBUENZA
- Art. 18 - UTENZE DOMESTICHE E OCCUPANTI
- Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 20 - UTENZE NON DOMESTICHE E TARIFFE
- Art. 21 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 22 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

Art. 23 - AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 24 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art. 25 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 26 - RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

Art. 27 - RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI

Art. 28 - AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 29 - AGEVOLAZIONI TARI

Art. 30 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: ZONE NON SERVITE

Art. 31 - ULTERIORI RIDUZIONI - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 32 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 33 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 34 - TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 35 - TRIBUTO PROVINCIALE

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 36 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Art. 37 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Art. 38 - RISCOSSIONE

Art. 39 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Art. 40 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

Art. 41 - RIMBORSI

Art. 42 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Art. 43 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 44 - ACCERTAMENTI

Art. 45 - SANZIONI

Art. 46 - CONTENZIOSO

Art. 47 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Art. 49 - ENTRATA IN VIGORE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art. 183 comma 1 lett. *b-ter*) del D.Lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
1. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a)** definire i coefficienti e i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b)** classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;

c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni e agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. a), Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. **Sono rifiuti urbani**, ai sensi del novellato articolo 183, comma 1, *lett. b-ter)* del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a)** i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b)** i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato *L-quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinquies* (riportati in calce al Regolamento);
 - c)** i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d)** i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e)** i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f)** i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *c), d) e)* di cui sopra.

5. Ai sensi del medesimo art. 183 co 1 *lett. b-sexies*) del D. Lgs. 152/2006, **i rifiuti urbani non includono** i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
6. **Sono rifiuti speciali** ai sensi del novellato articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c. e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art.183 *lett. b-ter* del D.Lgs 152/2006;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art.183 *lett. b-ter* del D.Lgs 152/2006;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art.183 *lett. b-ter* del D.Lgs 152/2006;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art.183 *lett. b-ter* del D.Lgs 152/2006;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art.183 *lett. b-ter* del D.Lgs 152/2006;
 - i) i veicoli fuori uso.

Art. 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del

- decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b.** il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c.** il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d.** i rifiuti radioattivi;
 - e.** materiali esplosivi in disuso;
 - f.** le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti (parte quarta del D.Lgs 152/2006), in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a.** le acque di scarico;
 - b.** i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c.** le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d.** i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
 - e.** sostanze destinate ad essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'art.3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n.767/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito di pertinenze idrauliche ai fini

della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione delle inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Art. 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 6

SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 *lett.b-ter)* del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i ed elencati nell'art. 3 del presente Regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso che uno stesso soggetto utilizzi locali ed aree per periodi inferiori a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare ma rinnovati prima della scadenza per un periodo totale dell'utilizzazione superiore a 6 mesi, s'intende un'unica soluzione di continuità, pertanto soggetto passivo è l'utilizzatore.

4. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
7. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

Art. 7

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali già assoggettati al prelievo, alle aree non operative, e alle aree condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso e suscettibili di produrre rifiuti.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare di pubblica autorità.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Non costituisce invece presupposto impositivo e quindi sono escluse dal tributo le aree e i locali individuati nell'art.9 del presente Regolamento.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero del tributo.

Art. 8

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 9

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A tal fine, sono esclusi:
 - a) in riferimento alle utenze domestiche**
 - Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), oppure le utenze domestiche prive di arredo ma servite da utenze condominiali o comuni a più unità immobiliari per le quali non è possibile la cessazione autonoma;
 - ogni superficie di altezza inferiore a mt 1,5;

- soffitte, solai e sottotetti a falde spioventi non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche;
- le unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo, purché di fatto non utilizzate, per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

b) in riferimento alle utenze non domestiche

- locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate esimili;
- gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
- le aree/locali all'interno delle attività come dettagliato nel successivo art.10.

c) in generale le seguenti aree scoperte:

- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
- le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e da quella di lavaggio.
- le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra.

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali, a titolo di esempio: aree a verde, giardini, corti, parchi, lastrici solari, balconi, verande, terrazze scoperte e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, posti auto scoperti;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.

d) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

e) le superfici delle istituzioni scolastiche statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni dalla L. 31/2008

2. Le circostanze di cui al comma precedente *lett. a) e b)* devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. **Sono altresì esenti** dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di seguito indicate:
 - a.** i locali e le aree adibiti a sedi, uffici comunali e servizi comunali e tutti gli altri in cui hanno sede di uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizioni di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
 - b.** impianti sportivi Comunali (Palazzetto dello Sport, Stadio, ecc.).

Art. 10

ESCLUSIONE DAL TRIBUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO – UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle **utenze non domestiche** non si tiene conto:
 - 1.** dei locali/aree ove si producono **sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti** ai

sensi dell'art.185 del D.Lgs 152/2006 (art. 4 del presente Regolamento);

2. di quella parte ove, ai sensi dell'art.1 comma 649 della L.147/2013, si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, o in via esclusiva, rifiuti speciali e/o pericolosi, individuati all'art.184 commi 3 e 4 del D.Lgs 152/2006, e al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si considerano produttive di rifiuti speciali, quindi esenti dal tributo, le aree/locali di seguito specificati:

- per le utenze non domestiche indicate nell'art.184 co 3 del D.Lgs 152/2006 alle **lett. c), d), e), f)**, (art. 3 comma 6 del presente Regolamento) le aree o i locali destinati all'attività di produzione/lavorazione, nonché, ai sensi dell'art.1 co 649 della L.147/2013, i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, ossia quelli la cui superficie è proporzionale all'esigenza del ciclo produttivo e unicamente impiegata per il deposito o lo stoccaggio di materie prime, semilavorati o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dallo stesso processo produttivo. Restano invece tassabili i locali e le aree destinati anche solo parzialmente al deposito/stoccaggio di materie prime o merci derivanti da un diverso ciclo produttivo rispetto a quello a cui sono collegati, così come quelli destinati ad attività diverse come ad es. la commercializzazione, l'esposizione e/o vendita o successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività;

- per le utenze non domestiche indicate nell'art.184 co 3 del D.Lgs 152/2006 alle **lett. h)** (art. 3 comma 6 del presente Regolamento), ossia le attività sanitarie, le seguenti aree: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Restano tassabili tutti i locali utilizzati per scopi diversi da quelli sopra indicati;

- tutte le aree/locali utilizzati nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 del codice civile, e della pesca (**lett. a**).

Sono attività agricole ai sensi dell'art.2135 cc quelle relative alla "coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale (...). Si intendono attività connesse quelle esercitate dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto

prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”;

- le aree/locali impiegati nelle attività di cui alla **lett. b) e i)** del comma 3 art.184 D.Lgs 152/2006 (art. 3 del presente Regolamento).

2. Per fruire dell'esclusione prevista dall'art.1.2, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti esclusi dall'applicazione del tributo (rifiuti speciali, pericolosi, e/o sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) e le superfici tassabili in quanto produttive di rifiuti “urbani”, gestiti in regime di privativa comunale ai sensi dell'art.198 comma 1 del D.Lgs 152/2006, salva l'opzione riconosciuta alle ut. non domestiche dal successivo comma 2-bis del medesimo articolo, di poter conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero.
 - b. comunicare entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti “speciali e/o pericolosi” prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
3. Il comprovato conferimento al pubblico servizio di rifiuti esclusi dal tributo di cui al presente articolo, costituisce violazione della normativa, punibile con sanzione amministrativa nonché, nei casi più gravi, perseguibile penalmente.

Art. 11

DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria, nonché il rimborso/compensazione del

tributo eventualmente già versato a decorrere dal giorno in cui la dichiarazione viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 37, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, come individuati al precedente articolo 6, sono tenuti al versamento del tributo **con vincolo di solidarietà tra i componenti** del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art. 13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 14

PIANO FINANZIARIO

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti, e ambienti (ARERA) e le sue successive modifiche e integrazioni.
3. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario di cui all'art. 1 comma 683, della Legge 27/12/2013, n.147, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n.443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
5. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
7. L'Arera, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approva il piano economico finanziario. Fino all'approvazione da parte

dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

8. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
9. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, o da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Art. 15

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato dalla normativa vigente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Qualora la delibera non fosse adottata entro tale termine, si applicano le tariffe dell'anno precedente.
3. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. La tariffa è altresì commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti "urbani" prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013.

Art. 16

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato **A** al presente regolamento.

2. Le tariffe si compongono da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita, al servizio fornito ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.
3. La quota fissa e quella variabile delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_b , K_c , K_d , previsti dall'allegato 1 al DPR 27/04/1999, n.158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 17

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999.
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.

Art. 18

UTENZE DOMESTICHE E OCCUPANTI

1. Sono utenze domestiche quelle inerenti le civili abitazioni e relative pertinenze (quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.).
2. La tariffa delle utenze domestiche si compone di:
 - una quota fissa rapportata alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza e parametrata al numero di occupanti, così come stabilito dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158;
 - una quota variabile determinata in relazione al numero degli occupanti. Nel caso di unità abitative occupate da nuclei familiari che hanno stabilito ivi la loro residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero di componenti sono altresì considerati sia i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano in essa dimoranti (come ad es. le colf-badanti), sia le persone che risultano residenti nell'immobile ma non fanno parte dello stesso nucleo familiare anagrafico.

3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 36 e 37, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove; non vengono tuttavia conteggiati tra i componenti coloro che, a seguito di apposita istanza e adeguata documentazione comprovante l'assenza:
 - svolgono servizio di volontariato, attività lavorativa all'estero o al di fuori del territorio comunale nazionale per un periodo superiore all'anno;
 - sono ricoverati presso case di cura o riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno;
 - per motivi di studio hanno stabilito altrove il proprio domicilio;La variazione dei componenti decorre dalla data di presentazione della relativa istanza o, se antecedente, dal documento comprovante l'assenza del soggetto dal nucleo familiare.
5. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
6. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche di residenza.
7. Per le utenze domestiche condotte da:
 - soggetti non residenti nel comune;
 - soggetti residenti nel comune ma tenute a disposizione;
 - per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
 - per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche;il tributo è dovuto per intero e il numero di occupanti è fissato in n.2 unità.
8. Per le unità abitative di proprietà o possedute, a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti che hanno trasferito la residenza o il domicilio presso le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o in Istituti sanitari, a condizione che non siano locate o comunque di fatto non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, **in 1 unità** a prescindere dalla superficie dell'immobile.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art. 38 del presente Regolamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
10. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo

di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, assumendo come numero di occupanti quello pari agli utilizzatori temporanei.

11. Le cantine, autorimesse, o gli altri simili locali di deposito/magazzino a qualsiasi uso destinati, **non pertinenti all'abitazione**, si considerano utenze non domestiche equiparabili alla categoria 3 "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" di cui **all'allegato A**.

Art. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 20

UTENZE NON DOMESTICHE E TARIFFE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.
3. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia dell'attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione **Kc** di cui al punto 4.3. all. 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.
4. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia dell'attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione **Kd** di cui al punto 4.4. all. 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.

Art. 21

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate **nell'allegato A** del presente regolamento, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione dei codici ATECO adottata dall'Istat, relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. La tariffa applicabile è differenziata in base all'effettivo utilizzo della superficie facente parte del medesimo compendio.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Alle **utenze non domestiche** che hanno cessato l'attività economica o che sono momentaneamente inattive, ma che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 art. 7 del vigente Regolamento (ovvero locali non vuoti, o allaccio anche ad uno solo dei contratti di fornitura di servizi pubblici a rete) si applicano i coefficienti relativi alla **categoria 3** "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" di cui all'allegato B, ritenendo che si possano assimilare ad essa i rifiuti delle sopracitate utenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.

Art. 22

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) ovvero ai fini del Tributo comunale

sui rifiuti e sui servizi – TARES di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011.

2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo balconi, terrazze e le parti con altezza inferiore a mt 1,5; per le aree la superficie calpestabile è misurata al perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti.
3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,49 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate previsto dall'articolo 1, comma 647, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo sarà determinata, a regime, dall'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma 1, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

Art. 23

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per lo specifico utilizzo e destinazione d'uso.

Art. 24

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE
ESENZIONI

Art. 25

ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, decorrono dalla data di presentazione della relativa dichiarazione o istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

Art. 26

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta, nella quota fissa e in quella variabile nella misura sotto indicata:

Utenze domestiche:

- a) ai sensi del'art. 1 comma 48 della L. 178/2020, a decorrere dall'anno 2021** per una sola una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa rifiuti di cui al comma 639 dell'art.1 della L. n.147/2013 **è dovuta in misura ridotta di 2/3 (due terzi).**

Utenze non domestiche:

- a) 30%** per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 250 giorni nell'anno solare e solo se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai componenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Le riduzioni di cui al comma precedente cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 27

RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI

1. Sono assicurate **riduzioni tariffarie** secondo i seguenti criteri:
 - a) ai sensi dell'art. 1 comma 658, della Legge 27/12/2013, n.147, nei confronti delle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante COMPOSTAGGIO DOMESTICO, nella misura del **5% della quota variabile della tariffa**. Per avere diritto alla riduzione occorre presentare istanza con apposito modulo predisposto dall'Ente, ove si attesti la volontà di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo nel corso dell'anno e il possesso di una o più compostiere di capacità complessiva non inferiore a 200 litri. L'istanza va presentata entro il 31 gennaio di ogni anno. Al fine di accertare la reale pratica di compostaggio, il Comune provvede ad effettuare, anche periodicamente, le opportune verifiche.
 - b) ai sensi dell'art. 1 comma 649, della Legge 27/12/2013, n.147, come modificato dal D.L. 16/2014, nei confronti delle utenze non domestiche, in relazione alla sola quota variabile e in proporzione alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o mediante soggetti autorizzati, previa specifica attestazione da questi rilasciata. La **riduzione spettante** è determinata secondo le modalità riportate nel prospetto che segue:

% di rifiuti avviati al riciclo sul totale di quelli prodotti.	Riduzione applicata sulla quota variabile del tributo
oltre l'81%	- 5%
60-80%	- 4%
41-60%	- 3%
21-40%	- 2%
1-20%	- 1%

La percentuale di rifiuti avviati al riciclo è data dal rapporto tra la quantità dei rifiuti riciclati e quelli potenzialmente prodotti (calcolati applicando il coefficiente *kd* specifico di ciascuna tipologia di attività non domestica, all'intera superficie imponibile), secondo la seguente formula:

$$\% \text{ di riciclo} = \frac{\text{kg rifiuti riciclati}}{\text{}} * 100$$

Kd assegnato * superficie tassabile

Sono esclusi dal calcolo, gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuti vendute a terzi.

La riduzione è applicata su istanza dell'utente, da presentarsi **entro il 30 aprile dell'anno successivo**. La richiesta deve essere rinnovata di anno in anno, e corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità, e la destinazione dei rifiuti urbani avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare; si richiedono altresì copie dei formulari di identificazione attestanti l'invio a ditte operanti nel settore. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine suindicato comporta la perdita del diritto alla riduzione.

2. Le riduzioni previste nel presente articolo sono riconosciute a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 28

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire tutti i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La scelta di servirsi del gestore pubblico o del ricorso al mercato è effettuata dall'utente non domestico per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che sono uscite dalla gestione pubblica, conferendo ed avviando al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti ricorrendo al mercato, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine le utenze devono presentare al comune apposita comunicazione di uscita dal servizio pubblico entro il termine del 30 giugno con efficacia dall'anno successivo e per 5 anni consecutivi. La comunicazione ha efficacia dall'anno successivo. Per l'anno 2021 la scelta deve essere operata entro il 31 maggio 2021 con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Le utenze non domestiche che hanno optato per l'uscita dal servizio di gestione pubblica devono altresì presentare, entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di decorrenza della scelta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti. In mancanza si provvederà al recupero della quota variabile oltre a sanzioni e interessi ai sensi di legge.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta sul modello predisposto dall'Ente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e aree, con decorrenza dall'anno successivo.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma precedente è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Art. 29

AGEVOLAZIONI TARI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147, e nel rispetto dei principi generali di ragionevolezza e non discriminazione dei contribuenti, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, sia nella quota variabile che in quella fissa, di valenza sociale nel caso di famiglie economicamente disagiate, numerose e con presenza di soggetti portatori di handicap; oppure per associazioni di volontariato operanti nel territorio comunale o per altri casi di qualsiasi natura da dettagliare adeguatamente.
2. Le riduzioni ed esenzioni di cui al comma precedente potranno tenere conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
3. Il costo di tali riduzioni ed esenzioni dovrà essere finanziato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

4. Nella delibera di Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe sono approvate le casistiche per l'accesso alle agevolazioni, la documentazione da presentare, i termini e la relativa modulistica.
5. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte.
6. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni ed esenzioni entro il termine previsto per la dichiarazione di variazione di cui all'art. 36 e 37 del vigente Regolamento. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 30

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono **servite** tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, ossia gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta è inferiore o uguale a 1200 metri lineari, *nonché tutte le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare (servizio porta a porta dell'indifferenziata)* a prescindere dal limite di cui sopra.
2. Per le **utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non interessate** dalla raccolta domiciliare *dell'indifferenziata*, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella variabile, come di seguito specificato:
 - Distanze oltre 1200 mt riduzione del 30%

Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le distanze sono calcolate a partire dall'accesso principale dell'utenza alla strada pubblica fino al più vicino punto di raccolta, escludendo, quindi, eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Art. 31

ULTERIORI RIDUZIONI – UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in **misura ridotta**, sia nella parte fissa che in quella variabile, del 50%, alle categorie di utenze non domestiche di cui al n.2.18 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie), di cui all'allegato A del presente regolamento.

Art. 32

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 33

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 art. 29 e dal comma 2 dell'art.26, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dagli articoli da 26 a 31 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, Legge 27/12/2013, n.147.

CAPO V
DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 34
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 837 e ss. della L. 160/2019, il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce, dal momento della sua entrata in vigore, il tributo limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 160/2019.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi contestualmente al pagamento integrale ovvero della prima rata del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. In caso di occupazione abusiva la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento della occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente Regolamento; non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 35
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 36
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati nell'art.6 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra tutti i possessori o occupanti l'immobile. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 37
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello di inizio dell'occupazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, delle occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno

dell'anno successivo, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree, oppure se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

4. Nel caso di decesso del contribuente, qualora non vi fossero familiari conviventi rispetto ai quali si procede d'ufficio alla variazione dell'intestazione, gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a)** per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o di un componente del relativo nucleo familiare e il numero degli occupanti i locali qualora non corrispondessero al nucleo familiare risultante dall'Anagrafe comunale;
 - b)** per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c)** l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno;
 - d)** i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
 - e)** la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f)** la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g)** la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa utenze non domestiche deve contenere:
 - a)** i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
 - b)** i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c)** l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso;
 - d)** i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
 - e)** la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f)** la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

- g)** l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, oppure tramite fax o indirizzo mail dell'ente, allegando fotocopia del documento d'identità, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
 8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o TARES, eventualmente integrate con gli elementi in esse non contenuti e necessari per la corretta applicazione della tassa rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente; ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 38

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati.
2. L'avviso di pagamento contiene l'importo dovuto per la tassa rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree soggette ad imposizione, la destinazione d'uso, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in **n. 2 rate scadenti nel periodo compreso tra luglio e dicembre**. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, secondo quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L.27/12/2006, n.296.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta **inferiore a euro 4**. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune può procedere, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR., notifica diretta, o Pec, contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempienza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L.296/2006 **e del comma 792 e seguenti della L. n.160/2019**, comprensivo del tributo o del maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 39

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento F24 unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 allegato all'avviso, oppure altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, qualora attivati dell'ente, o tramite il sistema PagoPA.
2. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, intervenute in corso d'anno, dopo l'emissione della bolletta a saldo, qualora comportino variazioni in aumento del tributo, saranno conteggiate in un documento suppletivo; le variazioni che danno invece titolo ad uno sgravio del tributo già versato saranno invece compensate con il tributo dovuto per l'anno successivo oppure oggetto di rimborso su richiesta del contribuente, qualora l'utenza non fosse più attiva.

Art. 40

DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.
2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

Art. 41

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli **interessi nella misura di un punto percentuale superiore al tasso di interesse legale vigente**, calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori alla soglia minima fissata per il versamento ordinario del tributo, definita dall'articolo successivo.

Art. 42

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a **€ 4,00** per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi alla Tari qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi, spese di notifica e oneri, non superi, per ciascun credito, l'importo di **€ 12,00** con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. Resta salva comunque una valutazione dei costi – benefici derivanti dalla riscossione coattiva.

Art. 43

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 44

ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC o notifica diretta, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di

decadenza, ai sensi della legge 27/12/2006, n.296, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali promuovere un eventuale riesame dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. **Gli avvisi emessi dal 1 gennaio 2020**, ai sensi del comma 792, art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, **costituiscono titolo esecutivo, ovvero titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale o cartella di pagamento.**
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, ossia non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 45

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% sull'importo non versato prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n.471 e successive modifiche e integrazioni. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione già ridotta al 15% è ulteriormente ridotta di un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Non si applicano sanzioni qualora i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti ad un ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 258,00.
5. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.
6. Le sanzioni previste per l'omessa o infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs n.472 del 1997 se entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art. 15 del D. Lgs n.471 del 1997.
8. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
9. Si applica la disciplina concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs n.472 del 1997.
10. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli **interessi moratori**, in ragione annua e **nella misura di un punto percentuale superiore al tasso di interesse legale vigente**, calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal momento in cui sono divenuti esigibili.

Art. 46

CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia, di cui al D. Lgs n.546 del 31 dicembre 1992.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme, limitatamente alle questioni di fatto,

in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma, possono a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento comunale delle entrate tributarie e patrimoniali.

Art. 47

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del **Reg. UE n. 679/2016**.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 49

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO A
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE
(COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI)

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Ospedali
9	Uffici, agenzie
10	Banche ed istituti di credito, studi professionali (*)
11	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
12	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
14	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, estetista, parrucchiere
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
16	Attività industriali con capannoni di produzione
17	Attività artigianali di produzione beni specifici
18	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
19	Bar, caffè, pasticceria
20	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
21	Plurilicenze alimentari e/o miste
22	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
23	Discoteche, night-club

(*) Categoria trasferita dalla n.9 alla n.10 ai sensi dell'art.58 quinquies del D.L. n.124/2019